REGOLAMENTO (CEE) N. 527/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3946/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i carciofi, le carote, le fragole, le lattughe, i meloni, le uve da tavola e i pomodori e che estende tali disposizioni alle cicorie scarole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione [2] ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i carciofi, le carote, le fragole, le lattughe, i meloni, le uve da tavola, i pomodori nonché le cicorie scarole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90 [4], ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3946/89 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 246/90 [6], ha stabilito per il mese di febbraio 1990 un periodo I, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i prodotti succitati; che le previsioni di spedizioni spagnole destinate al mercato comunitario ad esclusione del Portogallo e la situazione del mercato inducono a stabilire un periodo I per tutti i prodotti sopra elencati per il mese di marzo 1990; che è quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3946/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3946/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.
(2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.
(3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.
(4) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.
(5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 27.
(6) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 17.

ALLEGATO

« *ALLEGATO*

Fissazione del periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

Periodo compreso tra il 1° marzo e il 1° aprile 1990

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 10	I
Lattughe a cappuccio	0705 11 90	I
Lattughe diverse da quella a cappuccio	0705 19 00	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Carciofi	0709 10 00	I
Uve da tavola	0806 10 15	I
Meloni	0807 10 90	I
Fragole	0810 10 90	I
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I »